PATROCINIO SAN GIUSEPPE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

TITOLO I

NATURA, SCOPI, FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "PATROCINIO SAN GIUSEPPE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", Ente associativo ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e nel rispetto degli artt. 36 *e* segg. del Codice Civile. L'Associazione ha sede a Torino, in Via Biglieri n. 7. E' facoltà esclusiva dell' Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera la sede. I colori sociali dell'Associazione sono il bianco, il blu e il rosso.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione "PATROCINIO SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (d'ora innanzi *Associazione*) è un'associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero lo sviluppo e la diffusione delta pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative a queste connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico sportivo rapido ed equilibrato. Attraverso l'esperienza del gioco e dello sport l'Associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata alla concezione evangelica dell'uomo e della realtà. Nel contesto del suo progetto l'Associazione, si impegna

alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:

- riconoscendone la validità nella formazione della persona come risposta ai bisogni emergenti nei territorio;
- curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco;
- coinvolgendo per il loro ruolo di collaborazione educativa i genitori dei minori tesserati.

Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto dagli eletti è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

a) la promozione e l'organizzazione dello sport sia a livello agonistico, dilettantistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso ed il valore umano della pratica formativa sportiva;
b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
c) l'organizzazione e la gestione di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione della volontà espressa dall'Assemblea dei soci;
d) la promozione, l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive.
e) La gestione tecnica e amministrativa in via strumentale e non principale di impianti sportivi ed attività ricreative, formative, culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive

L'attività sportiva, anche soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a campionati, viene esplicitata in ciascuna delle specialità fra quelle scelte dal

Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico - divulgativo destinati ai soli propri associati. Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

Art. 3 - Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà;

a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) stipulare accordi con altre Associazioni, Federazioni e/o terzi in genere;
c) richiedere tutti i contributi e i sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali per reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, eventi di formazione sportivi.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi dl governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Requisiti dei Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle varie attività di cui al precedente art.3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa.

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda ed aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando la quota entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La durata della qualifica a socio è di dodici mesi e viene determinata annualmente dall'assemblea dei soci. Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Seno istituite tre categorie di soci:

a. Soci "*ordinari*", coloro che versando l'apposita quota associativa, così come deliberata dai Consiglio Direttivo, aderiscano nel contempo al presente statuto e alle attività associative in esso previste;
b. Soci "*sostenitori*", coloro che abbiano a versare somme di denaro o a

mettere a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi *natura, al* solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio 'sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica o da un Ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;

c. Soci *"Juniores",* coloro che, di età inferiore ad anni 18 verseranno apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
c. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di Socio *è* deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio all'inizio di ogni anno sociale e viene meno alla data di fine durata dell'anno sociale, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

Quanti desiderassero divenire Soci dell'Associazione devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Per i Soci "Juniores", la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande d'iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dai Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo può respingere le domande e deve darne giustificazioni per iscritto. Il socio non ammesso può contro tale decisione ricorrere in appello all'Assemblea dei soci.

Tutti gli Associali sono obbligati a versare le "quoto associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberato dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 6 - Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa.*

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di sodo può venire meno per i seguenti motivi:

a. per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
b. per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
c. per espulsione:qualora il comportamento o le attività del socio siano

in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall'Associazione, comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.

Al Socio decaduto, escluso o u recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Tesoriere; il Segretario.

Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i Soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente Statuto, tutti con medesimo diritto di voto.

Fanno eccezione i Soci Juniores per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea é convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presse la sede associativa, con almeno sette

giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Art. 11 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Sono ammessi a partecipare all'assemblea con diritto di voto, tutti i soci personalmente o rappresentati ai sensi dell'art. 9 purché in regola con il pagamento delle quote associative. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta ad una.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche dello statuto sociale; sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sull'approvazione del rendiconto economico finanziario entro quattro mesi dalla data di chiusura del bilancio, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 12 - Compiti del Presidente

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il presidente ha il potere di rappresentanza legale, fa parte del Consiglio Direttivo che presiede e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza e impedimento.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre ad un numero massimo di componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, compreso il presidente.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il vicepresidente, il tesoriere, il segretario,

il responsabile della formazione e i direttori tecnici.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI oppure nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il consiglio dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera scritta, avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Terminato il periodo del mandato, cessa anche il rapporto di collaborazione tra l'associato delegato e il Consiglio. La collaborazione da parte del Socio delegato è a titolo volontario,

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative delibera l'importo delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie dei Soci ovvero delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i Soci

stessi.

Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

E' anche compito del Consiglio:

- nominare allenatori, accompagnatori, e deliberare sulla partecipazione degli atleti ai campionati, tornei e gare di qualsiasi Ente o Federazione;
- adoperarsi per procurare attrezzature od impianti sportivi per poter adeguatamente svolgere l'attività facendo tutti i passi presso le persone o le istituzioni addette e competenti;
- tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione presso gli altri Enti Sportivi, Federazioni, Società, organi di governo, aziende pubbliche o private, organizzazioni sindacali;
- prendere visione di proposte e richieste presentate dai soci *e* deliberare in merito;
- esaminare le richieste per l'ammissione a Soci e deliberare in merito

Art. 14 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, è il depositario delle scritture contabili dell'Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite nell'apposito libro di Cassa di cui al successivo art.21 lett. C), provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti del Segretario

Il Segretario, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci, provvede all'aggiornamento del libro Verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 21

lettere a) e b).

E' anche compito del Segretario svolgere mansioni burocratiche con tutti gli Enti esterni con cui l'Associazione collabora.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 16 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

a) dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";

b) dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci,

d) dai proventi derivanti. da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente tra i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 18 - Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impegno

del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico *e* finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di Legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli associati

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio economico finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – Libri sociali

Sono istituiti e posti in essere, i seguenti Libri Sociali:

a) libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;

b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

c) libro di Cassa

Tali libri, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere e dal Segretario.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei ¾ degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,

della Legge n. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utiità.

Art. 23 - Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla Legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti *o, in difetto* di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina dei terzo arbitro, Presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina deferita a cura di una delle parti o di uno dei due *arbitri,* al Presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito della procedura. Ogni decisione anche

istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute *nel* Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 25 - Conformità norme

L'associazione si conforma alle norme e alle direttive dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni CONI nonché agli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.